

**Disegno di legge n. 755 d'iniziativa dei Senatori Ostellari ed altri  
Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione  
del credito.**

## **OSSERVAZIONI**

### **1. Utilizzo del cd. procedimento semplificato.**

Dalla lettura dell'articolato oggetto del disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Ostellari ed altri emerge con chiarezza che il procedimento di ingiunzione semplificato, lungi dal sostituirsi al procedimento monitorio ordinario, si propone come un procedimento di carattere alternativo rispetto a quest'ultimo.

Il procedimento oggetto della novella costituirebbe, in altri termini, un ulteriore strumento da porre a disposizione del creditore per ottenere un titolo esecutivo necessario per il soddisfacimento coattivo del proprio credito, caratterizzato da maggiore rapidità e da modalità più snelle, oltre che dal risparmio di spesa, rispetto al procedimento ordinario di competenza del giudice (Tribunale o Giudice di Pace, a seconda della competenza per valore).

Ma il primo interrogativo che sorge spontaneo verte in ordine alle ragioni che dovrebbero indurre il difensore a ricorrere al procedimento semplificato anziché al procedimento ordinario.

Con riguardo a tale questione, si ritiene opportuno porre in rilievo che l'attribuzione al difensore del creditore munito di procura della facoltà di emettere direttamente un provvedimento di intimazione di tipo monitorio comporta due fondamentali rinunce:

A. L'assenza di intrinseca imparzialità da parte dell'organo competente alla emissione del provvedimento (il procuratore della parte creditrice), che risulterebbe bilanciata da un rafforzamento della responsabilità dello stesso volto ad assicurare il rispetto di un'adeguata ponderazione nell'utilizzo di tale strumento.

B. La esclusione della possibilità della eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo fin dal momento della relativa emissione.

La concessione di tale clausola si è rivelata finora uno strumento più che valido per assicurare una rapida ed efficace tutela del creditore, vanificando i tentativi puramente dilatori della controparte di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto dilatando i tempi del giudizio di opposizione, tanto che spesso i giudizi in questione finiscono per perdere di interesse dopo che il giudice si è pronunciato, all'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sulla concessione o revoca della provvisoria esecuzione del decreto.

Muovendo da tale premessa, sarebbe possibile opinare che il difensore possa essere indotto a ricorrere al procedimento semplificato in tutti i casi in cui il possesso di una prova scritta difficilmente contrastabile, quale ad esempio una scrittura privata ricognitiva del debito sottoscritta dal debitore, possa legittimamente indurlo a ritenere che la controparte non abbia alcun interesse a sottrarsi al pagamento del debito procedendo alla introduzione di un giudizio ordinario al solo fine di differire l'adempimento.

Ma, a ben pensare, proprio in un caso del genere il difensore dovrebbe essere portato a privilegiare il procedimento ordinario, considerato che il possesso di una prova scritta difficilmente contrastabile (come, appunto, una scrittura privata ricognitiva del debito sottoscritta dal debitore) gli assicurerebbe la immediata concessione da parte del giudice della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

E, comunque, in presenza di un debitore disponibile all'adempimento perché privo di validi argomenti di opposizione, non si renderebbe neppure necessaria la emissione del provvedimento monitorio, potendo rivelarsi sufficiente il semplice invito al pagamento formulato in via stragiudiziale.

Tali considerazioni potrebbero, quindi, indurre a ritenere che l'interesse all'utilizzo dello strumento semplificato possa sussistere proprio nei casi, che presentano caratteristiche del tutto opposte, in cui la prova scritta a disposizione del creditore non sia del tutto rassicurante o si presenti quanto meno discutibile e che, pertanto, potrebbe essere ritenuta insufficiente se sottoposta all'attenta delibazione, sia pure sommaria, del giudice.

Ma in tali casi si presenterebbe arduo comprendere le ragioni per cui il difensore dovrebbe accollarsi il rischio di emettere il provvedimento monitorio sulla base di una prova scritta di dubbia idoneità, posto che lo stesso, se mosso dall'esclusivo intento di favorire il proprio assistito, verrebbe ad esporsi personalmente al rischio di una responsabilità disciplinare, oltre che all'obbligo del rimborso dei danni subiti dalla controparte in conseguenza della sua iniziativa.

Tali considerazioni, in definitiva, condurrebbero ragionevolmente ad ipotizzare che il procedimento semplificato, caratterizzato da rapidità e snellezza e dalla possibilità di prescindere nell'immediato dall'intervento del giudice, sia destinato ad essere utilizzato soprattutto in ragione del risparmio di spesa che esso è destinato ad assicurare al creditore.

L'obbligo di provvedere al pagamento del contributo unificato, infatti, non risulterebbe più posto a carico del creditore interessato alla emissione dell'ingiunzione, che non sarebbe più tenuto a rivolgersi esclusivamente all'autorità giudiziaria, ma si riverserebbe a carico del debitore che intendesse introdurre l'ordinario giudizio di cognizione proponendo opposizione.

Un altro valido motivo per il ricorso al procedimento semplificato potrebbe essere rappresentato dalla sue caratteristiche modalità di svolgimento ed, in particolare, dalla sua immediatezza, soprattutto nelle zone in cui l'Ufficio giudiziario competente alla emissione del decreto ingiuntivo non brilla per rapidità ed efficienza.

Laddove, infatti, la risposta dei giudici sia tempestiva, l'esigenza di ricorrere ad uno strumento alternativo non avrebbe una effettiva ragione di essere, a maggior ragione dopo che lo sviluppo di tale procedimento ha luogo esclusivamente per via telematica.

Se fosse, tuttavia, soltanto questo l'obiettivo perseguito dalla novella, potrebbe forse rivelarsi più semplice, oltre che meno gravido di rischi per il difensore del creditore, individuare uno strumento volto ad evitare o comunque a contenere i problemi di ritardo paventati, che potrebbero essere facilmente superati rafforzando l'obbligo previsto per il giudice di provvedere alla emissione del decreto entro il termine

introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (trenta giorni dal deposito del ricorso), eventualmente con la comminatoria di una sanzione per i casi di mancato rispetto del termine medesimo.

## **2. Art. 656 bis, comma 1. Ambito di applicazione.**

In vista della emissione della ingiunzione di pagamento di una somma liquida di danaro da parte dell'avvocato munito di mandato professionale, sembrerebbe opportuno introdurre nella norma una limitazione di carattere soggettivo relativa alla persona del creditore.

Si ritiene, in particolare, opportuno escludere l'utilizzo del procedimento semplificato nei casi in cui il creditore della somma liquida di danaro sia un istituto di credito ovvero una società finanziaria o assicurativa, in considerazione della natura particolarmente articolata della prova scritta necessaria per la emissione della ingiunzione, oltre che per le peculiarità del calcolo necessario per la determinazione dell'ammontare del credito, entrambe fonte di pronunce diverse da parte dei magistrati.

## **3. Art. 656 bis, comma 1. Termine per proporre opposizione.**

Il termine di venti giorni previsto nel disegno di legge per proporre l'eventuale opposizione sembra troppo breve e, quindi, notevolmente penalizzante per l'ingiunto, che disporrebbe in tal modo di uno spazio temporale eccessivamente ridotto per consultarsi con un legale assicurando a quest'ultimo il tempo necessario per predisporre e presentare l'atto di opposizione.

La estrema brevità del termine in questione risulta, peraltro, decisamente eccessiva se posta a raffronto con quello di quaranta giorni previsto dall'art. 641 per il procedimento ordinario, laddove l'ingiunzione è emessa dal giudice.

Sembrerebbe, pertanto, più adeguato alle caratteristiche della nuova procedura, proprio perché semplificata, un termine di almeno trenta giorni.

## **4. Art. 656 bis, comma 1. Condizioni di ammissibilità per la emissione della ingiunzione.**

Il primo comma della norma, alla lettera a), richiama espressamente l'art. 634 ai fini della individuazione della prova scritta del diritto fatto valere, mentre non contiene alcun richiamo all'art. 636 per i casi previsti dai nn. 2 e 3 dell'art. 633 (crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese di avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari e chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo e crediti riguardanti notai o altri esercenti una libera professione o arte per la quale esista una tariffa legalmente approvata).

Dall'assenza dell'espresso richiamo al dettato dell'art. 636, a differenza di quanto previsto per l'art. 634 con riguardo al credito di una somma liquida di danaro, sembrerebbe potersi desumere che mentre nel primo caso, ai fini della emissione della ingiunzione, la verifica del difensore dovrebbe estendersi alla corrispondenza della prova scritta in possesso del creditore con quelle previste dalla norma in questione, nei casi di cui alle lettere b) e c) la verifica debba essere limitata alla sola natura ed oggetto del credito, escludendo la necessità di procedere ad una puntuale valutazione dei requisiti prescritti dalla norma in questione.

Se questo è l'intento effettivo perseguito nella specie, peraltro pienamente condivisibile, sembrerebbe opportuno integrare ovvero limitare, come meglio precisato al successivo punto 6, il testo della disposizione in modo da rimuovere ogni possibile perplessità al riguardo.

#### **5. Art. 656 bis, comma 2. Quantificazione delle spese e delle competenze.**

Per quanto concerne la quantificazione delle spese e delle competenze connesse al procedimento in questione, allo stato oggetto di liquidazione da parte del giudice, non si ravvisano elementi di contrarietà per demandare allo stesso difensore il compito di determinarne l'ammontare, ingiungendone il pagamento alla parte debitrice congiuntamente alla somma di danaro oggetto del credito da soddisfare.

Anche sotto tale profilo, infatti, rimarrebbe a disposizione della parte ingiunta la facoltà di introdurre il giudizio ordinario nel caso in cui dovesse ritenere che l'ammontare delle spese non corrisponda all'importo complessivo di quelle effettivamente sostenute dal creditore ovvero che l'ammontare delle competenze del

difensore risultasse eccessivo rispetto a quello previsto dalle tariffe professionali vigenti.

Non va dimenticato, al riguardo, che, se è vero che le spese sostenute dal creditore per la procedura monitoria sono attualmente liquidate dal giudice, le ulteriori spese e competenze maturate successivamente all'acquisizione del titolo esecutivo (cioè quelle maturate dopo che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo a seguito dell'inutile decorso del termine per proporre opposizione o del rigetto della medesima) risultano, anche allo stato, quantificate dallo stesso difensore, senza alcun intervento del giudice, nell'atto di precetto, preliminare all'avvio del procedimento di espropriazione forzata, contenente anche l'intimazione al pagamento del credito consacrato nel titolo esecutivo.

Tale previsione risulta, pertanto, del tutto compatibile con un procedimento di tipo semplificato, come quello oggetto della novella, senza che in essa debba ravvisarsi una deroga rispetto ai principi generali.

#### **6. Art. 656 ter, comma 1. Verifica dei presupposti.**

L'ipotesi prevista dalla norma di voler trasferire in capo all'avvocato che emette l'ingiunzione il dovere di delibazione della prova scritta spettante al giudice nel procedimento ordinario presenta, ad avviso dello scrivente, notevoli profili di problematicità sia con riferimento all'obbligo di verifica dei requisiti che lo stesso sarebbe chiamato ad assolvere, sia con riguardo alla responsabilità civile e disciplinare configurata a carico dello stesso.

La necessità per l'avvocato di *“verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 656 bis”*, ad avviso dello scrivente, non può che essere limitata alla semplice verifica della sussistenza di una *“prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634”* ovvero dell'oggetto o della natura del credito per i casi previsti dalle lettere b) e c) della norma, ma non può in alcun modo estendersi ad una *“puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti”*, destinata a risolversi in una rigorosa valutazione di merito della prova in questione.

La estesissima casistica delle fattispecie che possono presentarsi all'attenzione del difensore non consentono, infatti, in alcun modo di avere l'assoluta certezza della idoneità della prova scritta a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, come dimostrato dai notevoli profili di discrezionalità di cui dispone il giudice nella valutazione della documentazione presentata dalla parte.

Si assiste, invero, di frequente a casi in cui una prova che per un giudice può senz'altro consentire l'emissione del richiesto decreto ingiuntivo non è considerata sufficiente da un altro giudice che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 640, invita la parte ad integrare la prova medesima.

Porre a carico del difensore un obbligo di tal genere potrebbe, quindi, rivelarsi fonte di innumerevoli contenziosi che finirebbero per ingolfare ulteriormente gli Uffici giudiziari, vertenti non più sulla esistenza della prova scritta necessaria per la emissione del provvedimento monitorio ma sulle modalità di esercizio del dovere di verifica da parte del difensore in merito alla sussistenza dei presupposti necessari per la emissione del provvedimento medesimo.

Si ritiene, pertanto, più lineare escludere il richiamo all'art. 634 per i casi di cui alla lettera a) dell'art. 656 bis, rendendo in tal modo meno gravoso ed impegnativo l'obbligo di verifica gravante sul difensore.

#### **7. Art. 656 ter, comma 2. Responsabilità disciplinare.**

La configurabilità dei casi di responsabilità disciplinare del difensore che provvede alla emissione della ingiunzione senza le doverose "*verifiche di legge*" non si presenta così semplice come prospettata nel disegno di legge, finendo per porsi come una ipotesi di responsabilità oggettiva oppure, all'opposto, come una ipotesi destinata a rimanere soltanto astratta in quanto di difficile applicazione.

Considerando, infatti, la assoluta opinabilità in svariati casi della valutazione operata dal giudice in merito alla sussistenza della prova scritta e non potendo ritenersi la stessa automaticamente esclusa nei casi in cui il giudizio di opposizione si concluda con la revoca del decreto, posto che possono essere diverse (e tutte giustificate) le ragioni per pervenire ad una pronuncia di tal genere, il giudizio relativo alla

sussistenza del “*dolo o colpa grave*” del difensore nell’opera di verifica allo stesso demandata non risulta in alcun modo delineato nei suoi aspetti fondamentali.

Si ritiene, pertanto, più aderente alla logica del sistema prevedere un’ipotesi di responsabilità disciplinare del difensore nel solo caso in cui lo stesso abbia provveduto alla emissione del decreto in assenza di qualsivoglia prova scritta ovvero al di fuori dei casi previsti dai nn. 2 e 3 dell’art. 633, escludendo da tale ambito tutte le ipotesi in cui una prova scritta del credito esisteva ma era discutibile o comunque potesse formare oggetto di discussione.

Una soluzione, pienamente coerente con l’impianto complessivo del disegno di legge, potrebbe essere quella di prevedere l’obbligo del giudice della opposizione di trasmettere gli atti all’Ordine professionale per l’esercizio dell’azione disciplinare in tutti i casi in cui lo stesso pronuncia condanna della parte per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96.

#### **8. Art. 656 ter, comma 2. Responsabilità civile per spese e danni.**

Anche la previsione della responsabilità in questione, inquadrabile nell’ambito delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, suscita notevoli perplessità, soprattutto per le intrinseche difficoltà di una concreta configurazione.

Apparirebbe, in realtà, più conforme al sistema la previsione contemplante l’accollo delle spese giudiziarie sostenute e dei danni subiti dal “soggetto erroneamente ingiunto” alla parte che ha rilasciato la procura, a cui carico ricadono normalmente tutti gli effetti di qualunque attività giudiziaria posta in essere, prevedendo, tutt'al più, tale obbligo anche a carico del difensore, in solido con la stessa parte, nel solo caso in cui il decreto sia stato emesso in assenza totale della prova scritta o al di fuori dei casi previsti dai nn. 2 e 3 dell’art. 633, in tal modo rendendo nettamente più chiara la interpretazione del concetto di “*dolo o colpa grave*”.

Non va, infatti, dimenticato che la condanna per responsabilità aggravata di cui all’art. 96, in presenza di “*mala fede o colpa grave*” nell’aver agito o resistito in giudizio, può essere pronunciata unicamente nei confronti della parte e non anche del suo difensore.



### **9. Art. 656 ter, comma 2. Notifica dell'ingiunzione.**

Non si comprende il motivo per escludere la possibilità per il difensore di avvalersi per la notifica del decreto anche dell'ufficiale giudiziario, soprattutto se lo stesso opera in una sede in cui l'U.N.E.P è in grado di fornire un servizio soddisfacente o comunque non presenta anomalie di funzionamento.

### **10. Art. 656 quater. Opposizione alla ingiunzione.**

Si prospetta senz'altro positiva, senza presentare alcun elemento di contrarietà, la proposta relativa alla modifica delle modalità di proposizione del giudizio di opposizione, da introdursi con ricorso e non più con atto di citazione.

E' evidente, infatti, che in tal modo verrebbero notevolmente ridotti i tempi di trattazione del giudizio, diversamente condizionati dalla necessità del rispetto del termine per comparire di cui all'art. 163 bis, pur se ridotto alla metà, con la facoltà del giudice di fissare la data dell'udienza dedicata alla prima comparizione delle parti sulla base dei propri impegni di calendario ed escludendo a priori, con la eliminazione della citazione ad udienza fissa, ogni possibilità per la parte opponente che abbia intenti dilatori di fissare tale udienza a notevole distanza di tempo rispetto alla data di perfezionamento della notifica del decreto.

Il testo letterale della norma, che ripropone pressoché pedissequamente il testo dell'art. 645, può, tuttavia, ingenerare talune perplessità, considerando che, di regola, in caso di ricorso, è il giudice a fissare il termine per la notifica dell'atto alla controparte.

Non è, in effetti, ben chiaro se il ricorso - come sembra logico - debba essere notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento prima del deposito dell'atto presso l'Ufficio giudiziario competente per valore e, quindi, se il termine per la proposizione dell'opposizione si riferisca soltanto al primo ovvero ad entrambi gli adempimenti.

Si rende, peraltro, necessaria anche la indicazione del criterio da seguire per la individuazione dell'Ufficio giudiziario competente per territorio, che, sulla base dell'attuale testo letterale, potrebbe essere individuato non solo in quello competente

alla emissione del decreto ingiuntivo nell'ordinario procedimento monitorio ma anche in quello della residenza del creditore o dell'ingiunto oppure anche in quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui è iscritto il difensore che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

L'espresso richiamo all'art. 647, indicato come applicabile per quanto compatibile, lascia desumere che il compito di dichiarare l'esecutorietà del decreto "*per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente*" rimarrebbe sempre riservato al giudice.

Ma in tal caso, non potendo essere "*il giudice che ha pronunciato il decreto*", si rende necessaria l'integrazione della norma con la specificazione che trattasi del Tribunale o nell'Ufficio del Giudice di Pace competente per valore nel procedimento ordinario ovvero quello competente alla trattazione del giudizio di opposizione, dopo avere determinato in modo univoco il criterio per la relativa individuazione.

#### **11. Art. 656 quinquies. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.**

Ferma restando l'assoluta coerenza della concessione della provvisoria esecuzione dell'atto di ingiunzione "*se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione*", si presenta del tutto eccessiva la previsione dell'obbligo del giudice di rigettare con decreto motivato in prima udienza l'opposizione, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, nell'ipotesi in cui l'opposizione non è di pronta soluzione.

Il dettato della norma, infatti, escludendo nel giudizio ordinario di merito che si instaura a seguito di opposizione la rilevanza di qualunque tipo di prova diversa dalla prova scritta, finirebbe per scardinare in modo irrimediabile, senza alcuna ragionevole giustificazione, l'impianto complessivo dell'attuale giudizio di cognizione.

Si ritiene, peraltro, di estendere anche al procedimento semplificato la previsione dell'art. 648, che attribuisce al giudice la facoltà ("*può*", dice la norma) e non l'obbligo di concedere la provvisoria esecuzione del decreto.

La discrezionalità del giudice nella valutazione della prova scritta eventualmente allegata dalla parte opponente e di ogni altro elemento di carattere probatorio dalla

stessa fornito non può essere in alcun modo limitata, non potendo ridursi tale valutazione ad una “*mera attività notarile*” o comunque ad un’attività di tipo automatico.

Anche l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, così come configurato nel caso di specie, deve essere considerato fuori luogo, sia alla luce di quanto evidenziato al precedente punto 7, sia perché non coerente con i presupposti legittimanti l'applicazione di tale istituto.

Salvo, infatti, a voler fare riferimento alla pronuncia di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata prevista dall'ultimo comma dell'articolo, la condanna in questione, secondo quanto previsto dall'art. 96, non può essere pronunciata d'ufficio, presupponendo l'espressa istanza in tal senso avanzata dalla parte rimasta danneggiata dalla iniziativa della controparte.

Non avrebbe senso, pertanto, imporre al giudice l'obbligo generale di motivare sulla mancata condanna, posto che tale obbligo di motivazione si estenderebbe anche ai casi in cui il giudice non avrebbe comunque potuto pronunciarla non avendo la controparte mai avanzato la relativa domanda.

Prima ancora di prevedere l'obbligo per il giudice di supportare la mancata condanna per “*responsabilità aggravata*” con un'adeguata motivazione, si renderebbe, quindi, necessaria la previsione della facoltà di emettere la relativa pronuncia, in deroga al dettato dell'art. 96, anche prescindendo dalla espressa richiesta di parte.

## **12. Art. 492 ter. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.**

La diretta attribuzione al difensore del creditore, anziché all'ufficiale giudiziario, della facoltà di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, senz'altro possibile in astratto, può essere pienamente condivisa, ma soltanto a determinate condizioni.

La modifica normativa proposta, finalizzata a legittimare la presentazione dell'istanza “*preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito*”, oltre a svuotare di contenuto la necessità di autorizzazione del Presidente

del Tribunale, esporrebbe qualunque cittadino ad una illegittima intrusione da parte di chiunque anche negli archivi di dati personali garantiti da particolare riservatezza, come quello dei rapporti finanziari e quello degli enti previdenziali.

Allo stato, secondo quanto previsto dal testo vigente dell'art. 492 bis, il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca dopo aver “*verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*” e, cioè, l'esistenza in capo all'istante di un titolo esecutivo idoneo a consentirgli l'esercizio delle azioni giudiziarie volte a fargli conseguire il soddisfacimento coattivo del proprio credito, dimostrando in tal modo l'esistenza di un concreto interesse, personale ed attuale, al rilascio del provvedimento autorizzativo.

La sussistenza di tale presupposto, ad avviso dello scrivente, non può essere in alcun modo esclusa dal testo della norma, di carattere derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, dovendo considerarsi essenziale per legittimare una ricerca così intrusiva.

Diversamente, qualunque difensore potrebbe essere autorizzato ad accedere alle banche dei dati riguardanti l'asserito debitore sulla base di una semplice e generica affermazione priva del benché minimo supporto documentale idoneo a comprovarne l'interesse ad agire.

Eliminando del tutto, *sic et simpliciter*, tale presupposto dalla previsione normativa senza sostituirlo in alcun modo, il rilascio dell'autorizzazione non avrebbe, peraltro, alcun significato sostanziale, non essendo ricollegabile ad alcun requisito, né di carattere oggettivo né di tipo soggettivo.

Né la possibilità di anticipare il ricorso alla procedura nota come ricerca telematica dei beni da pignorare ad un momento in cui l'ingiunzione non è stata ancora emessa consente il perseguimento dell'obiettivo evidenziato nella relazione tecnica (evitare “*l'avvio di procedure esecutive nei confronti di soggetti già ab origine insolventi*”).

Fruendo di preventive ed accurate informazioni circa la solvibilità del debitore e il suo stato patrimoniale, il legale potrebbe, in realtà, valutare preventivamente l'opportunità di rinunciare proprio alla emissione della ingiunzione in tutti quei casi

in cui, a causa della mancanza di beni da aggredire, il possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore si rivelerebbe del tutto inutile.

### **13. Art. 653. Motivazione della mancata condanna ai sensi dell'art. 96.**

Si richiamano, al riguardo, le osservazioni già formulate al punto 11 in relazione alla identica previsione di cui all'art. 656 quinquies.

### **14. Soluzione alternativa.**

Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza in ordine alle numerose difficoltà di applicazione dello strumento di nuova introduzione, si ritiene utile prospettare un'ipotesi di procedimento semplificato destinato a porsi in una posizione intermedia tra l'attuale procedimento monitorio e quello caratterizzato da maggiore rapidità e snellezza di cui alla proposta novella.

Proprio al fine di rendere più celere l'andamento della fase monitoria, infatti, potrebbe rivelarsi utile mutuare le caratteristiche del procedimento dettato dal Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la istituzione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, destinato a trovare applicazione per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.

Tale procedimento, anch'esso finalizzato a *“semplificare, accelerare e ridurre i costi....definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione”*, si articola in pochi e semplici passaggi, da espletarsi in un breve arco di tempo e senza particolari formalità, destinate a sfociare, nel caso di assenza di opposizione, nella rapida formazione di un titolo esecutivo.

Il procedimento, in particolare, ha inizio con la presentazione di una semplice domanda dell'interessato o del suo procuratore rivolta al giudice competente, redatta su un modello dal contenuto predefinito e priva di documentazione di supporto, sulla quale il giudice è tenuto a decidere in un breve lasso di tempo emettendo l'ingiunzione soltanto sulla base delle informazioni fornite dalla stessa parte ricorrente, senza quindi procedere ad alcuna verifica di merito, ovvero rigettando la richiesta nel solo caso in cui manchino i presupposti per l'applicabilità dell'istituto.

Il provvedimento di ingiunzione è, quindi, notificato all'ingiunto, che può proporre opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, utilizzando un altro modello predefinito, limitandosi a precisare la propria contestazione del credito, senza, tuttavia, specificarne le ragioni e provvedendo, poi, ad introdurre il procedimento civile ordinario.

Nel caso di mancata opposizione, il giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione legittimando l'esperimento delle successive azioni esecutive volte al soddisfacimento coattivo del credito.

Tale soluzione consentirebbe di assicurare l'intervento di un organo connotato da assoluta imparzialità nella fase monitoria, riservando, tuttavia, allo stesso un potere di cognizione ancora più sommaria rispetto all'ordinario procedimento, quasi ridotta ad un'attività di tipo notarile ma comunque idonea a condurre alle stesse conclusioni del procedimento semplificato.

Assicurerebbe, inoltre, un'attività di tipo estremamente semplificato che potrebbe svolgersi in tempi brevissimi e senza l'accollo di alcun costo da parte del creditore.

Roma, 14 dicembre 2018.